COMUNE DI ALÌ TERME

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

AREA TECNICA

OGGETTO: Variante parziale al vigente PRG del Comune di Alì Terme approvato con Decreto Dirigenziale n° 175 del 10/11/2020 per la riperimetrazione della "Zona Omogenea A".

RELAZIONE CIRCA LA NON NECESSITÀ DI PROCEDURA VAS E DEL PARERE DEL GENIO CIVILE.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Con riferimento alla variante in oggetto per la quale è stata attivata apposita Convocazione di pianificazione, ritiene che non sussista la necessità di attivare alcuna procedura VAS, né sussiste la necessità di alcun ulteriore parere da parte del Genio Civile (ex art. 13 della L. 64/74), per le ragioni indicate nella relazione generale della variante di che trattasi, le quali ragioni si condividono e approvano pienamente e qui si riportano confermandone i contenuti:

a) La VAS

A pag. 3 del DDG n°175/20 che approva il PRG di Ali Terme si da atto che esso è stato regolarmente sottoposto a Procedura di VAS "

in merito alla quale l'Assessore al Territorio ed Ambiente, nella qualità di Autorità Competente per la VAS, ha rilasciato con DA n°42/GAB/19 ai sensi dell'art. 15 del Dlgs 152/06 e smi, il ***Parere Motivato favorevole*** *con prescrizioni relativamente al processo di "Valutazione Ambientale Strategica" della proposta di "Piano Regolatore Generale". Con lo stesso sono stati forniti degli indirizzi di carattere generale, da perseguire per ridurre gli impatti ambientali e paesaggistici derivanti da interventi connessi al PRG. Tali indirizzi e indicazioni non incidono sulla zonizzazione generale, ma assumono valore di prescrizione sulle norme di attuazione, prevalgono sulle stesse ed, in quanto condivisi, devono essere considerati facenti parte delle norme attuative e del regolamento edilizio".*

Gli indirizzi e le prescrizioni della VAS sono stati regolarmente recepiti dalla NTA e RE nella versione finale delle stesse, come verificabile dalla copia definitiva di PRG, conforme al DDG 175/20, che è stata inviata all'ARTA con nota di trasmissione n° 1.520 del 18/02/2021.

Atteso che la questione della individuazione della zona A sorge con tutta evidenza in sede di approvazione regionale (a pag. 5 del DDG approvativo si da atto che "*il PRG non individua una specifica zona A"*) e atteso, ancora che, nel piano adottato che ha avuto il Parere Motivato Favorevole, tutta la porzione di centro abitato successivamente interessata dalla individuazione della Zona A (sia quella prefigurata dal DDG poi contestata, sia quella che oggi si definisce in concertazione istituzionale) era destinata in gran parte a Zona B1 (if= 5mc/mq; hmax 14 m) e per la restante parte a Zona B1T (if = 5 mc/mq; h max 18 m) i cui indici e parametri edificatori sono più gravosi in termini ambientali di quelli di Zona A e della nuova Zona B2T (if = 3mc/mq; h max = 14 m) si deduce che la individuazione della nuova Zona A, la individuazione della Zona B2T ed il ripristino della Zona B1 non necessitano di passare al vaglio della procedura VAS.

Oltre che di buon senso tale conclusione rappresenta anche applicazione del principio di cui al comma 6 dell'art. 12 del Dlgs 152/2006 e smi secondo cui:

"La verifica di assoggettabilità VAS ovvero la VAS relative a modiche e piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani e programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 o alla VAS di cui agli articoli da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi

sull'ambiente che non sono stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati."

Nel caso in oggetto non sussistono effetti sull'ambiente causati dalla previsione di Zona A che non siano già stati considerati dal PRG per la Zona B1 preesistente alla Zona A di cui alla presente individuazione, nonché effetti nell'ambiente causati dalla nuova zona B2T che non siano già stati considerati dal PRG adottato per la preesistente zona B1T.

b) Parere del Genio Civile ex art. 13 della Lr 64/74

A pag 2 del DDG che approva il PRG si da atto che l'Ufficio del Genio Civile di Messina con nota prot. 136.582 del 10/09/2015 ha espresso favorevole sul PRG adottato, reso ai sensi dell'art. 13 della Lr 64/74 con la condizione che vengano rispettate le seguenti condizioni:

- Considerato che nelle tavv. 4 e 5 "Zonizzazione del territorio comunale e del centro abitato" sono state riportate, unitamente alle previsioni di piano le aree interessate da criticità diverse (aree a rischio pericolosità geomorfologica idraulica, censite dal PAI e dal geologo, nonché le aree a rischio sismico), l'espansione urbana è subordinata alla corretta e puntuale applicazione delle suddette limitazioni che impongono o approfondimenti di natura geologico – tecnica o la completa inedificabilità.

- Sono state altresì riportate le fasce di rispetto dai torrenti per le quali si impone l'osservanza del T.U. sulle acque 523/1904. Tali fasce di rispetto sono state inserite anche nei tratti di torrenti che attraversano i centri abitati esistenti e le aree edificabili (zone B e C) e pertanto costituiscono fasce di inedificabilità assoluta.

- L'espansione del territorio e la sua salvaguardia contemplano una costante manutenzione che va esplicata attraverso una serie di interventi quali la pulizia degli alvei e dei canali di scolo, l'eliminazione della viabilità e degli eventuali manufatti in alveo, l'ampliamento delle sezioni di deflusso, in particolare degli scatolari che attraversano il territorio, al fine di un regolare deflusso delle acque le quali, se correttamente incanalate, scongiurano danni a manufatti e infrastrutture viarie.

- Oltre alle sopracitato prescrizioni è necessario che in fase esecutiva, per la realizzazione di qualunque intervento edilizio, vengano eseguite le indagini geognostiche e geotecniche, nonché verifiche di stabilità del pendio, ed osservati i consigli espressi dal geologo nella sua relazione.

Anche in questo caso vale la considerazione che se il Genio Civile ha dato parere positivo di compatibilità geomorfologica alle porzioni di centro abitato oggi individuate come zona A e come zona B2T quando esse erano classificate come zona B1 e B1T, tale parere deve intendersi reso, o potrà esserlo agevolmente, anche per la nuova zona A e la zona B2T in quanto porzioni di territorio già esaminate positivamente dal Genio Civile per previsioni edificatorie più gravose.

Alì Terme, 20 novembre 2023

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
(Geom. Aldo Barbera)

COMUNE DI ALI' TERME • Area Tecnica •